



COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO  
Provincia di NOVARA

AREA SERVIZI SOCIALI

Piazza F.lli Cervi – 28053 CASTELLETTO SOPRA TICINO cod. fiscale e p. IVA 00212680037

Tel 0331-971943

e-mail: [servizisociali@comune.castellettosopraticino.no.it](mailto:servizisociali@comune.castellettosopraticino.no.it) - pec: [castellettosopraticino@pec.it](mailto:castellettosopraticino@pec.it)

# **DISCIPLINARE PER IL SERVIZIO DI CENTRO ESTIVO COMUNALE**

## **PERIODO ESTIVO 2025 - 2026**

#### **Art. 1 - PREMESSA**

Il presente documento espone le condizioni e le regole che disciplinano l'affidamento del servizio di cui in oggetto, descritto nel dettaglio nel Capitolato allegato.

La documentazione della procedura comprende:

1. Disciplinare (il presente documento);
2. Capitolato;
3. DUVRI;
4. Quadro economico del servizio di centro estivo;
6. Dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del DPR 445/2000;
7. DGUE;
8. Modello 1 (Modello offerta economica)

#### **Art. 2 - INFORMAZIONI GENERALI**

Nella Richiesta di offerta vengono fornite all'operatore economico le seguenti informazioni:

- nominativo del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023;
- prezzo da ribassare;
- termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- tempistiche avvio servizi

#### **Art. 3 - OGGETTO DEL SERVIZIO E VALORE PRESUNTO**

L'affidamento in questione ha per oggetto il servizio di affidamento del Centro Estivo Comunale per i residenti a Castelletto Sopra Ticino e/o frequentanti le scuole d'infanzia, primarie e secondarie di primo grado di Castelletto Sopra Ticino

Esso consiste nell'affidamento della gestione e dell'organizzazione delle attività educative e ludico ricreative del servizio di Centro Estivo diurno.

Per le caratteristiche del suddetto servizio si rimanda al Capitolato allegato.

Le modalità di svolgimento del servizio sono specificate nel Capitolato allegato.

Luogo di esecuzione: territorio comunale del Comune di Castelletto Sopra Ticino (Provincia di Novara) - i locali saranno individuati da parte del Comune in data successiva.

Il presente affidamento avrà durata biennale per i periodi estivi degli anni 2025 e 2026 per un totale complessivo di 8 settimane (4 settimane nel mese di luglio di ciascun anno). Il servizio per l'anno 2025 prenderà avvio dal 07/07/2025 al 01/08/2025.

#### **VALORE PRESUNTO**

Il valore contrattuale presunto del servizio riferito al biennio 2025 – 2026 (per n. 4 settimane ogni anno nel mese di luglio) è pari ad **Euro 110.880,28** esclusa IVA ai sensi di legge, oltre € 600,00 + IVA a copertura dei rischi di sicurezza ex art. 26 co. 5 D. Lgs. 81/2008 non soggetti a ribasso, come da progetto di servizio allegato.

#### **Art. 4 - REQUISITI OPERATORE ECONOMICO**

Al fine dell'affidamento dell'incarico, l'operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

##### **A) REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE**

- I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.  
La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE);
- Le circostanze di cui all'art. 94 del D.Lgs 36/2023 sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'art. 95 del D.Lgs 36/2023 è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

##### **B) REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE). L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

- **REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE (art. 100 del Codice dei contratti)**

L'Impresa Aggiudicataria deve disporre di idonee ed adeguate risorse umane, in numero e professionalità, atte a garantire un soddisfacente svolgimento dei servizi richiesti. Oltre alla verifica dei requisiti di formazione è necessario prevedere un certo numero di operatori supplenti disponibili in caso di necessità.

E' obbligatoria l'indicazione del nominativo del professionista che svolgerà il servizio oggetto della presente procedura, che dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti specifici:

Il servizio sarà svolto dall'Impresa Aggiudicataria mediante propri operatori, di ambo i sessi, che dovranno essere professionalmente preparati per le specifiche mansioni da svolgere, secondo gli standard gestionali previsti dalla normativa nazionale e regionale.

I titoli scolastici e professionali del personale, con il relativo aggiornamento dovranno essere conservati dall'Impresa Aggiudicataria, che si impegna ad esibirli a richiesta del Comune.

Si rimanda al capitolato allegato per le specifiche del livello di inquadramento.

- **REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE**

Ai sensi dell'art. 100 del Codice, per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito negli ultimi 10 anni dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati.

Esecuzione negli ultimi 10 anni dalla data di indizione della procedura di gara di almeno n. 2 contratti analoghi a quello in affidamento di importo complessivo pari all'importo a base di gara.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

## **Art. 5 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

L'offerta dovrà essere prodotta entro il termine indicato nella trattativa diretta, direttamente attraverso il sistema, indicando il prezzo offerto per lo svolgimento del servizio al netto degli oneri della sicurezza e dell'i.v.a.

La documentazione da presentare per la formulazione dell'offerta è la seguente:

- DGUE;
- documento/i d'identità del/dei sottoscrittori del DGUE;
- dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del DPR 445/2000 (Dichiarazione di cui artt. 94-96 del d.lgs. n. 36 del 2023 s.m.i.);
- modello 1 (Modello offerta economica), la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445;
- elenco pregresse esperienze;
- Capitolato sottoscritto per accettazione

Tutta la documentazione richiamata nel presente articolo, ove non disposto diversamente nel presente documento, dovrà essere allegata in risposta alla richiesta d'offerta.

## **Art. 6 - CAUZIONE DEFINITIVA**

Ai sensi dell'articolo 117 del d.lgs. 36/2023, l'aggiudicatario dovrà costituire una garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'art. 106 dello stesso d.lgs. 36/2023, per un importo pari al pari al 10% del valore dell'appalto aggiudicato.

In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al dieci per cento, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e, comunque, cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della stazione appaltante qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente. In caso di inadempimento, la cauzione sarà reintegrata d'ufficio mediante prelevamento sul corrispettivo e la stazione appaltante avrà la facoltà di dichiarare risolto di diritto in contratto.

Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8 del d.lgs. 36/2023.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento, nonché l'aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria.

In caso di garanzia fideiussoria, la stessa potrà essere rilasciata dai soggetti individuati dall'articolo 106, comma 3, del d.lgs. 36/2023. Essa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

#### **Art. 7 - CORRISPETTIVI E PAGAMENTI**

Il pagamento dei corrispettivi a carico del Comune di Castelletto Sopra Ticino sarà effettuato al termine del servizio di ciascun anno, dietro presentazione di regolare fattura. In ciascuna fattura dovrà essere applicata la ritenuta dello 0,5% ai sensi dell'art. 11, comma 6 del d.lgs. 36/2023. L'applicazione della ritenuta dovrà essere evidenziata nella fattura stessa. L'importo complessivo risultante dalla somma delle ritenute effettuate dovrà essere fatturato al termine della durata dell'appalto e verrà liquidato dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di regolare esecuzione del servizio e previo rilascio di DURC.

Il pagamento delle fatture avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse, eventuali contestazioni sospenderanno il termine suddetto. Sull'importo pagato il tesoriere potrà trattenere le spese di bonifico.

**La fattura dovrà evidenziare distintamente le settimane di servizio indicando il numero di bambini frequentanti e il costo settimanale applicato oltre ai costi per la sicurezza non soggetti a ribasso. Al fine di facilitare il controllo sul servizio svolto è necessario fornire settimanalmente il report di presenza dei bambini in formato nominativo.**

Il Comune potrà rivalersi, per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati all'Impresa Aggiudicataria, il rimborso di spese e il pagamento di penalità, mediante ritenuta da operarsi in sede di pagamento dei corrispettivi di cui sopra o in subordine mediante incameramento della cauzione.

**Si evidenzia che i pagamenti verranno effettuati fino alla concorrenza del 90% dell'importo dovuto. Il restante 10% costituisce rata di saldo per il cui pagamento dovrà essere costituita cauzione come previsto dall'art. 117, comma 9 del D.lgs 36/2023.**

Il Comune di Castelletto Sopra Ticino è soggetto alle disposizioni normative previste dal Decreto Ministero Finanze 3 aprile 2013, numero 55 e ss.mm., - fatturazione elettronica.

Quanto sopra premesso, si comunica che il Codice Univoco dell'Area Servizi Sociali al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche relative al contratto, è il seguente: **CM49RW**.

Si precisa che il mancato adeguamento da parte del fornitore alla normativa suindicata impedirà al Comune di regolare il dovuto. Pertanto non saranno riconosciuti interessi di mora per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione di fattura elettronica.

#### **Art. 8 - STIPULA DEL CONTRATTO**

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs 6 settembre 2011 n. 159 (Codice Antimafia).

Il contratto verrà stipulato, ai sensi dell'art. 18, co. 1, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art.18, co. 2 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare, nella misura e nei modi previsti dall'art. 106 del Codice, la garanzia definitiva che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

#### **Art. 9 - SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Il mancato possesso dei prescritti requisiti non è sanabile mediante soccorso e determina l'esclusione. Ai fini della sanatoria, l'appaltatore assegna al concorrente un termine non superiore a dieci giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel medesimo termine l'impresa aggiudicataria è tenuta a comunicare alla stazione appaltante l'eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio, procedendo all'esclusione dell'impresa aggiudicataria dalla procedura.

#### **Art. 10 - TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI**

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

In particolare:

- si impegna a comunicare alla stazione appaltante, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente "dedicato" alla commessa pubblica in oggetto, da utilizzare per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi alla stessa;
- si obbliga ad effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso art. 3 L. n. 136/2010, purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto.

Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi suddetti, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3. Con la partecipazione alla presente procedura l'offerente che risulterà aggiudicatario si impegna al rispetto delle norme inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dalla Legge n. 136 del 13/08/2010.

#### **Art. 11 - OBBLIGHI ED ONERI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA**

La Ditta aggiudicataria si impegna a:

1. garantire l'attività educativa e di animazione dei bambini partecipanti ai centri estivi;
2. rispettare la normativa regionale in materia.

La Ditta si impegna:

- a fornire al Comune di Castelletto Sopra Ticino i nominativi del personale, indicando il titolo di studio, la qualifica e l'inesistenza di condanne per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600- quater, 600- quinquies e 609-undecies del codice penale (art. 25 bis del D.Lgs. 39 del 04/03/2014). Durante l'attività dei centri Estivi in caso di inefficienza o grave inadempienza del personale, l'Amministrazione Comunale può chiedere l'immediata sostituzione e la Ditta dovrà tempestivamente provvedere;
- alla completa osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti con particolare riguardo alle norme sulla tutela della libertà e della dignità dei lavoratori;
- ad utilizzare per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, proprio personale regolarmente assunto e per il quale solleverà il Comune da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni;
- ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, nel caso di cooperative sociali non è consentita l'applicazione di alcuna disposizione statutaria o patti in deroga o regolamenti interni che prevedano particolari condizioni peggiorative per i soci lavoratori;

- ad assicurare la tempestiva sostituzione degli operatori, temporaneamente assenti, comunicando immediatamente all'Ente il nominativo del sostituto;
- a stipulare idonea copertura assicurativa per gli operatori addetti al servizio riguardo la responsabilità civile verso terzi e per eventuali danni causati nell'espletamento dell'attività. Per quanto concerne gli obblighi assicurativi si rimanda integralmente a quanto espresso nel Capitolato allegato;
- a garantire che gli operatori siano in possesso del requisito di sana e robusta costituzione;
- a riconoscere che il Comune appaltante risulta estraneo a qualsiasi vertenza economica e/o giuridica tra la Ditta stessa ed il proprio personale dipendente;
- ad assicurare lo svolgimento del servizio previsto dal presente capitolato nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni, igiene e sicurezza del lavoro;
- ad assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti dell'Ente o di terzi nel caso di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti e non, nella gestione del servizio.

Infine l'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra questa Amministrazione acquisirà il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale dell'Appaltatore nei confronti dei propri dipendenti.

Nell'ipotesi di inadempimento retributivo, contributivo, assicurativo verso i lavoratori da parte dell'impresa, quindi in violazione agli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione Comunale procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo ed assegnerà all'Appaltatore il termine massimo di 15 giorni, entro il quale dovrà procedere alla regolarizzazione delle posizioni retributive, contributive e assicurative, così come stabilito nello schema di contratto.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato solamente ad avvenuta regolarizzazione, comprovata da adeguata documentazione. L'impresa aggiudicataria non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimenti di interessi, per detta sospensione dei corrispettivi.

Il mancato rispetto delle presenti disposizioni costituisce ad ogni effetto di legge grave inadempimento delle norme contrattuali e pertanto potrà dare luogo a risoluzione del contratto.

## **Art. 12 - DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO**

Ai sensi dell'art. 119 del D.lgs. 36/2023 è nulla la cessione del contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 comma 1 lettera d) del codice, ed è altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione della prestazione, nonché la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dall'art. 119 del Codice.

E' fatto divieto all'Aggiudicatario di effettuare il subappalto cosiddetto "a cascata" dei servizi affidati, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione. In ogni caso il Comune rimane estraneo al rapporto contrattuale fra Impresa e subappaltatore, per cui tutti gli adempimenti e le responsabilità contrattuali, nessuno escluso, fanno capo unicamente all'Impresa Aggiudicataria.

## **Art. 13 - RISERVATEZZA DEI DATI TRATTATI**

L'Impresa Aggiudicataria è tenuta all'osservanza del D.lgs. 196/03 e del GDPR 2016/679 e ad indicare il responsabile del trattamento dei dati.

In particolare il Comune, titolare del trattamento dei dati personali e dei dati particolari relativi all'utenza, riconosce l'Impresa Aggiudicataria responsabile del trattamento dei dati, che acquisirà in ragione dello svolgimento del servizio.

L'Impresa Aggiudicataria procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dall'Amministrazione e in particolare:

- dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio appaltato;
- non potrà procedere alla raccolta di dati presso gli utenti (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza, previa autorizzazione del titolare o, in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare);
- non potrà comunicare a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza, previa autorizzazione del titolare o, in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare), né diffondere dati in suo possesso, né conservarli alla scadenza del contratto di appalto; in quest'ultimo caso dovrà restituirli al Comune entro il termine perentorio di 5 giorni;
- dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso.

Si precisa che, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del GDPR 2016/679, oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, l'Impresa Aggiudicataria è comunque obbligata in solido con il titolare per il risarcimento dei danni provocati agli interessati in violazione della medesima.

#### **Art. 14 - INADEMPIENZE E PENALI**

Le inadempienze agli obblighi contrattuali, quando non siano causa di risoluzione del contratto ai sensi del presente capitolato, comportano il pagamento delle seguenti penali:

- € 250,00 per evento, in caso di parziale inosservanza delle prescrizioni del presente capitolato;
- € 250,00 per ogni giorno di assenza dal servizio dell'operatore incaricato senza idonea sostituzione;
- € 500,00 per evento in caso di reiterata inosservanza delle prescrizioni del presente capitolato o mancata applicazione integrale del CCNL di riferimento.

Le penali sono applicate dopo aver contestato l'addebito e valutato le eventuali controdeduzioni, con provvedimento formale dell'organo competente entro 15 giorni dalla ricezione delle controdeduzioni o dalla scadenza del termine utile per presentarle.

#### **Art. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 nei seguenti casi:

- a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Operatore economico nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b) ingiustificata sospensione del servizio;
- c) subappalto non autorizzato;
- d) il mancato rispetto di quanto offerto;
- e) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi;
- f) il non aver iniziato l'esecuzione delle attività oggetto del contratto entro il termine previsto contrattualmente o richiesto dalla stazione appaltante;
- g) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali e assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- h) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'Operatore economico, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa;
- i) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 17, del presente capitolato;
- l) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
- m) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati e alle altre condizioni stabilite;
- n) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- o) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
- p) mancato rispetto del requisito di localizzazione dell'infrastruttura di erogazione dei servizi nell'ambito territoriale prescritto contrattualmente;
- q) qualora il RUP, ai sensi dell'art. 104, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, abbia accertato, in corso d'opera, che le prestazioni oggetto di contratto non sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento;

**Il Comune al verificarsi delle prefate inadempienze risolve il contratto mediante semplice comunicazione emarginata tramite Posta elettronica certificata con costituzione di messa in mora di 7 giorni.**

Qualsiasi sia la ragione per la quale si addiuce alla risoluzione del rapporto contrattuale, l'Aggiudicatario è tenuto al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti ed alle maggiori spese che il Comune deve sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

#### **CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione contrattuale, le seguenti ipotesi:

- apertura di una procedura giudiziaria concorsuale a carico dell'Impresa Aggiudicataria;
- messa in liquidazione o altri casi di cessione dell'attività da parte dell'Impresa Aggiudicataria;
- interruzione non motivata del servizio;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle norme del presente capitolato relative al personale;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali;
- difformità nella realizzazione dei servizi secondo quanto indicato in fase di offerta ed accettato dal Comune;

— condotta fraudolenta da parte dell'Impresa Aggiudicataria.

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune di volersi avvalere della clausola risolutiva, in forma di lettera raccomandata.

Qualora il Comune si avvalga di tale clausola, l'Impresa Aggiudicataria incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune, salvo ulteriore risarcimento del danno per l'eventuale nuovo contratto e per tutte le circostanze che potranno verificarsi.

\*\*\*\*\*